

Prot. UMU.2014.2108  
Roma, 15/10/2014

**A Tutti gli interessati**

**Agli Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province  
Autonome  
Loro Sedi**

**A Tutti i Centri di Assistenza  
Agricola riconosciuti  
Loro Sedi**

**Istruzioni Operative n. 31**

**OGGETTO: Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr.  
Abrogazione istruzioni operative n. 14 del 19 giugno 2013.**

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”(…)” Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate ” ( Legge 11 novembre 2006, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 286 del 27/12/2006; Reg. CE n. 885 /2006 ora abrogato dai Regg. UE n. 1306/2013, n.907/2014 e n.908/2014).*

L'Organismo Pagatore Agea, pertanto, non esegue pagamenti con modalità differenti da quanto sopra disposto.

I pagamenti vengono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D.Lgs. n. 11/2010 del 27 gennaio 2010, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del **codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.**

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

Nel contempo, la norma ha previsto il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito: l'art. 24 del D. Lgs. n. 11/2010 dispone, infatti, che “ se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento”.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del Feaga e del Feasr, **ha l'obbligo di comunicare, sotto la propria responsabilità, all'O.P. AGEA, il proprio codice IBAN, al momento della presentazione della domanda e, comunque, entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.**

Il beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella domanda di aiuto nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di aiuto.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'O.P. AGEA, nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Le cause di forza maggiore, quali il decesso, vengono disciplinate secondo la normativa comunitaria e nazionale di settore.

Per tutto quanto sopra esposto, sono abrogate, a decorrere dal 16 ottobre 2014, le precedenti istruzioni operative n. 14 del 19 giugno 2013 concernenti la riemissione di pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.

**IL TITOLARE**



## **DETERMINAZIONE N. 11 DEL 6 febbraio 2015**

**OGGETTO: applicazione delle istruzioni operative n.31 di cui alla lettera circolare prot. AGEA UMU.2014.2108**

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), così come modificato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 441, di conversione del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO lo Statuto dell'AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 18 giugno 2014, che abroga lo Statuto dell'AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e dell'Economia e delle Finanze in data 18 febbraio 2009;

VISTO il Regolamento del Personale dell'AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del personale e l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;

VISTA la determinazione nr. 32 del dicembre 2014 con la quale il direttore dell'AGEA Dr. Stefano Antonio SERNIA ha conferito al Dr. Maurizio SALVI l'incarico di assolvere alle funzioni di Direttore dell'Ufficio Monocratico per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 del vigente statuto AGEA;

CONSIDERATO che:

*"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione, del 21 giugno 2006, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi*

*intestati"(...)” Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’Istituto tesoriere delle somme ivi indicate ” ( Legge 11 novembre 2006, n. 231, come modificata dall’art, 1, comma 1052 della Legge n. 286 del 27/12/2006; Reg. CE n. 885 /2006 ora abrogato dai Regg. UE n. 1306/2013, n.907/2014 e n.908/2014)”*

che con le Istruzioni Operative n. 31 del 15 Ottobre 2014 si dispone che le cause di forza maggiore, quali il decesso, vengono disciplinate secondo la normativa comunitaria e nazionale di settore ;

che con le stesse Istruzioni Operative n. 31 del 15 Ottobre 2014 sono state altresì abrogate, a decorrere dal 16 Ottobre 2014, le precedenti istruzioni operative n. 14 del 19 giugno 2013 concernenti la remissione di pagamenti di aiuti e premi comunitari per i quali l’Istituto Tesoriere non è riuscito ad accreditare le somme riconosciute dall’Organismo Pagatore sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari;

che nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a dare corso alle istruzioni operative delle quali trattasi e che, in attesa della completa definizione di tali procedure, occorre evitare un indesiderato accumulo di somme derivanti da pagamenti non andati buon fine presso i conti correnti transitori accesi presso l’Istituto Cassiere ;

## **DETERMINA**

1. Per le somme presenti sui conti transitori riferite ai beneficiari deceduti con conto corrente non più attivo, resteranno vigenti le istruzioni operative n. 14 del 19 giugno 2013, sempre che gli eredi abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle vigenti regolamentazioni nazionali e comunitarie in materia di subentro delle domande dei beneficiari deceduti avvalendosi della modalità di comunicazione prevista dai regolamenti comunitari per gestire il pagamento a favore degli eredi.
2. Per le somme presenti sui conti transitori, riferite esclusivamente ai beneficiari i cui pagamenti sono stati autorizzati e finanziati dall’O.P. AGEA entro il 31 dicembre 2014, resteranno in vigore le istruzioni operative n. 14 del 19 giugno 2013 fino al 31 marzo 2015.
3. Dal 1° aprile 2015 le istruzioni operative nr. 14/2013 si riterranno definitivamente abrogate e sostituite dalle istruzioni operative nr. 31/2014.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.  
Maurizio Salvi